

*BANDO – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
-2022*

- *Cittadinanza italiana*
- *Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs 06/02/2007, n. 30);*
- *Cittadinanza di uno Stato non UE, purché*
- *in possesso di titolo di soggiorno valido;*
- *residenza nel Comune in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;*
- *essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali AI, A8, A9.*

Sono altresì esclusi dai contributi:

- *i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica;*
- *chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta dall'attestazione ISEE;*

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito della intervenuta evoluzione normativa nel settore fiscale, dovranno essere presi in considerazione anche l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

I limiti di reddito risultano i seguenti:

- **fascia A:** reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 equivalenti a € 13.405,08 (Circolare INPS 197 del 23/12/2021) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.
- **fascia B:** reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre, in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999 *a)*, l'ISEE verrà ridotto automaticamente del 25% dall'applicativo di calcolo e, comunque, nell'importo massimo pari ad € 15.583,63.

Si precisa che le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune dovrà richiedere, in sede di accettazione dell'istanza, una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica fornita da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un'autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Il Decreto Ministeriale in oggetto, al comma 6 dell'art. 1, stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso 3 in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo 431 art.11 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficia

Lo stesso decreto conferma l'ampliamento dei beneficiari del Fondo (art.1 comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito rispetto all'anno precedente a causa dell'emergenza COVID-19 superiore al 25% e che siano in possesso di un ISEE non superiore ad € 35.000; tale riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Inoltre si evidenzia che l'art. 10 comma 2 della Legge 431/1998 specifica che i contributi previsti dal comma 3 dell'art. 11 non sono cumulabili con la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito dalle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale.

LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DAL 15/09/2022 AL
14/10/2022